

La colpa medica: i nuovi confini della responsabilità penale

di Silvia Ciampolini

Prima della riforma: La legge Balduzzi

Art. 3 comma 1 della legge 189/2012, cosiddetta legge Balduzzi:

“L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.”

Colpa grave e colpa lieve

Concetto elaborato dalla giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza, pressoché unanime, perché possa ravvisarsi la colpa grave, il sanitario **deve aver applicato le linee guida** in una circostanza concreta in cui **avrebbe dovuto invece disattendere le linee guida**.

La giurisprudenza usa termini come “macroscopiche” (Cass. 27185/15) “rimarchevoli” o “ragguardevoli” (Cass. 29 gennaio 2013 n. 16237) specificità del caso concreto che imponevano di non attenersi alle linee guida.

Ne conseguiva che quando le specificità del caso concreto non erano macroscopiche, la colpa poteva dirsi lieve, e il sanitario non ne rispondeva penalmente.

- La legge Balduzzi era applicabile solo all'imperizia, con la conseguenza che se la colpa del medico era ascrivibile alla negligenza o alla imprudenza egli rispondeva anche per colpa lieve.

- **Le linee guida sono comunque un discrimine fondamentale** perché il sanitario che non si attenga alle linee guida risponde penalmente a prescindere dalla forma e dal grado della colpa.

L'introduzione dell'art. 590 sexies c.p.

Art. 590 sexies c.p.

“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”

“Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

La sentenza della Cassazione, sez. IV, 20 aprile 2017-7 giugno 2017, n. 28187

La punibilità nell'esercizio della professione sanitaria è **esclusa** se ricorrono queste tre circostanze (senza alcun riferimento testuale al fatto che si versi in colpa grave o colpa lieve):

- a. L'evento si sia verificato a causa di imperizia
- b. Siano state rispettate le linee guida pubblicate ai sensi di legge, o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali
- c. Le indicazioni delle linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto

Pesante critica alla formulazione della norma per “incompatibilità logica”

- “La lettura della nuova norma suscita alti dubbi interpretativi, a prima vista irresolubili”
- “L’enunciato... attinge la sfera dell’ovvietà”
- “La disciplina... risulta di disarticolante contraddittorietà quando l’ovvio enunciato di cui si è detto si ponga in connessione con la prima parte del testo normativo.”
- “La drammatica incompatibilità logica è lampante: si è in colpa per imperizia ed al contempo non lo si è , visto che le codificate legger artis sono state rispettate ed applicate in modo pertinente ed appropriato”

Il ruolo delle linee guida

- “costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato le decisioni terapeutiche”
- hanno un contenuto orientativo, esprimono raccomandazioni e non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti e **vanno applicate senza automatismi**, rapportandole alle specificità del caso concreto.
- non esauriscono la disciplina dell’ars medica; per questo, **può esservi responsabilità penale, anche se il medico si è attenuto scrupolosamente alle linee guida** quando queste non si attagliano alla specificità del caso concreto.

- La Cassazione osserva che emerge la volontà del legislatore di istituzionalizzare le linee guida, uniformarle, renderle conformi a standard predefiniti. 1.
- Il catalogo delle linee guida non può esaurire del tutto i parametri di valutazione, ben potendo il soggetto agente invocare studi scientifici di elevata considerazione da parte della comunità scientifica e non ancora recepiti, anche in considerazione del fatto che è proprio il legislatore che fa riferimento alle “*buone pratiche clinico-assistenziali*”

L'art. 590 sexies c.p.
NON TROVERA' APPLICAZIONE

- A. Negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida
- B. In casi concreti in cui le linee guida devono essere disattese per le peculiarità delle condizioni del paziente
- C. In relazione a condotte che, sebbene poste in essere in ambito regolato da linee guida, non sono disciplinate in quel contesto

- E' evidente che il legislatore ha voluto limitare l'applicabilità dell'art. 590 sexies c.p. alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla sfera dell'imperizia

Infine la Cassazione rievoca l'applicabilità in ambito penale dell'art. 2236 c.c. in quelle situazioni tecnico scientifiche nuove, complesse o influenzate e rese più difficoltose dall'urgenza che implicano un diverso e più favorevole metro di valutazione. In queste situazioni può continuare a trovare applicazione come regola di esperienza cui attenersi per valutare l'addebito di imperizia la dichiarazione di responsabilità solo per colpa grave